



.....O M I S S I S.....

6.2. Ricalcolo importo una tantum di cui all'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

.....O M I S S I S.....

DELIBERAZIONE N. 165/21

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n.3689 del 29 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;**
- **Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e ss.mm.ii.;**
- **Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e ss.mm.ii.;**
- **Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii.;**
- **Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 6, comma 14;**
- **Visto l'articolo 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che ha previsto l'attribuzione una tantum ai professori e ai ricercatori di ruolo di un importo *ad personam* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel quinquennio 2011 – 2015 e in proporzione all'entità del blocco stipendiale che gli stessi hanno subito nel suddetto periodo;**
- **Visto il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 197, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la corresponsione dell'importo una tantum e per l'attribuzione delle relative risorse alle Università;**
- **Visto il "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 943 del 28.03.2018;**
- **Vista la nota prot. n. 6415 del 18.05.2018 con la quale il MIUR ha comunicato la pubblicazione sul sito web PROPER della tabella di riparto dei fondi assegnati a ciascun Ateneo per gli anni 2018 e 2019 per la corresponsione dell'importo una tantum ai professori ed ai ricercatori di ruolo e dell'elenco dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso questo l'Ateneo considerati ai fini dell'attribuzione delle somme;**
- **Vista la nota prot. n. 8282 del 25.06.2018 con la quale il MIUR ha comunicato l'integrazione dell'elenco dei docenti dell'Ateneo considerati ai fini dell'attribuzione dell'importo una tantum;**
- **Vista la delibera n. 283 del 17.07.2018 con la quale questo Consiglio ha individuato nel triennio 2013-2015 il periodo relativamente al quale deve essere valutata l'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dai professori e dai ricercatori ai fini del riconoscimento dell'importo una tantum ed ha fissato nella misura del 20% la percentuale di riduzione del compenso una tantum per i professori e i ricercatori che hanno beneficiato per una sola annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo**



- 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e nella misura del 40% la percentuale di riduzione per i docenti che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato dei medesimi incentivi per due annualità;
- Considerato che questo Ateneo ha affidato alla Società Be Smart S.r.l. l'elaborazione dei dati relativi alla liquidazione del compenso una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
 - Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019;
 - Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18.12.2018, con la quale è stato approvato il bilancio unico di Ateneo di previsione triennale per gli anni 2019-2021;
 - Visto il D.R. 3272 del 21.12.2018 con il quale ai professori e ricercatori di ruolo che hanno superato con esito positivo la valutazione effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'attività di ricerca e gestionale svolta nel triennio 2013-2015, è stata disposta la corresponsione della somma di euro 663,50, al lordo degli oneri a carico Ente, a titolo di acconto della prima rata dell'importo una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendo, altresì, che all'esito della verifica della correttezza degli importi da corrispondere ai professori e ricercatori di ruolo elaborati dal sistema informatico, applicando il predetto algoritmo sarebbe stato effettuato il conguaglio tra l'importo liquidato in base al predetto decreto e l'importo effettivamente spettante a ciascun avente diritto;
 - Vista la nota prot. n. 12681 dell'11.02.2019 con la quale, in seguito alle segnalazioni pervenute agli Uffici dell'Amministrazione, è stata richiesta al MIUR l'integrazione dell'elenco dei docenti in servizio presso questo Ateneo considerati ai fini dell'attribuzione dell'una tantum con le informazioni necessarie a calcolare l'importo da liquidare a ciascuno di essi;
 - Vista la delibera n. 318 del 22.10.2019 con la quale, stante l'assenza di riscontri da parte del MIUR alla richiesta di integrazione dei dati disponibili sul sito web PROPER, questo Consiglio ha approvato il metodo di calcolo del compenso una tantum, in modo da permettere la liquidazione agli aventi diritto del predetto emolumento nel rispetto dei criteri e delle modalità di attribuzione previsti dal D.M. 197/2018, utilizzando, tuttavia, esclusivamente i dati relativi alla carriera giuridica ed economica dei professori e dei ricercatori ricavabili dal sistema informatico dell'Ufficio Stipendi;
 - Visto il D.R. n. 3985 del 13.12.2019 con il quale sono stati disposti 1) la corresponsione ai professori e ricercatori di ruolo, di cui all'allegato 1 dello stesso provvedimento, che hanno superato con esito positivo la valutazione effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel triennio 2013-2015, negli importi al lordo degli oneri a carico Ente risultanti dal medesimo allegato 1, il saldo della prima annualità e la seconda annualità del compenso una tantum stabilito dall'art. 1, comma



629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) il mancato riconoscimento dell'importo una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai professori e ricercatori di ruolo, di cui all'allegato 2 dello stesso provvedimento, che non hanno superato la valutazione, effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel triennio 2013-2015, non essendo risultati in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato; 3) la ripetizione da parte dei professori e dei ricercatori di ruolo, di cui all'allegato 3 dello stesso provvedimento, delle somme corrisposte ai medesimi docenti a titolo di acconto della prima annualità del compenso una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al lordo degli oneri a carico Ente, in quanto i medesimi non sono risultati in possesso, in tutto o in parte, dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato;

- **Visti i reclami, le istanze e le segnalazioni pervenuti agli Uffici dell'Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento dell'importo una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ai criteri di calcolo adottati per la corresponsione del predetto emolumento;**
- **Vista la D.D. n. 48 del 10.01.2020 con la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l'esame dei reclami, delle istanze e delle segnalazioni pervenuti agli Uffici dell'Amministrazione in ordine al mancato riconoscimento dell'importo una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ai criteri di calcolo adottati per la corresponsione del predetto emolumento;**
- **Vista la Relazione del Gruppo di Lavoro nominato con D.D. n. 48 del 10.01.2020;**
- **Considerato che all'esito degli accertamenti effettuati si è appurato che per la liquidazione della seconda rata dell'importo una tantum la Società Be Smart S.r.l. ha impiegato un data base non corretto dei docenti ai quali negli anni 2011-2013 era stato riconosciuto l'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010;**
- **Considerato che il predetto errore ha comportato che in sede di liquidazione della seconda rata del compenso una tantum alcuni docenti hanno subito la riduzione dell'importo del compenso nella misura del 20% o del 40%, pur non avendo percepito negli anni 2011-2013 l'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge n. 240/2010, mentre a docenti che avevano percepito negli anni 2011-2013 il predetto incentivo la seconda rata dell'importo una tantum è stata corrisposta a dicembre 2019 senza alcuna riduzione;**



- **Considerato che il Gruppo di Lavoro ha, altresì, accertato che nell'elaborazione dei dati relativi alla presentazione delle rendicontazioni didattiche Be Smart S.r.l. non ha verificato se i docenti inadempienti fossero esonerati dall'adempimento del predetto obbligo;**
- **Considerato che, a margine dell'esame dei reclami e delle segnalazioni pervenute, il Gruppo di Lavoro ha inoltre rilevato che il metodo di calcolo approvato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera n. 318/19, pur pienamente conforme ai criteri di ripartizione stabiliti dall'art 2 del D.M. 197/2018, ha determinato una sproporzione tra gli importi liquidati a favore dei docenti che, avendo preso servizio in data successiva al 31.12.2013, non hanno beneficiato del precedente incentivo;**
- **Ravvisata la necessità, in considerazione degli errori di calcolo acclarati, pur non essendo stato impugnato il suindicato D.R. n. 3985/2019 in sede giurisdizionale, di accogliere parte dei reclami pervenuti e procedere pertanto al ricalcolo degli importi relativi al saldo della prima annualità e alla seconda annualità del compenso una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;**
- **Ritenuto che il compenso una tantum vada senz'altro riconosciuto ai docenti esclusi per omessa rendicontazione didattica relativa ad un Anno Accademico in cui non hanno svolto alcuna attività didattica in Sapienza, in quanto in congedo per motivi di studio, oppure non ancora in servizio presso questo Ateneo;**
- **Ritenuto che il riconoscimento dell'importo una tantum ai docenti che risultano aver regolarmente chiuso e inviato la scheda di rendicontazione didattica, anche se il suo invio risulti successivamente annullato, debba essere subordinato all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati in merito ai contenuti di tale scheda, da allegare alla dichiarazione medesima;**
- **Ritenuto che non siano meritevoli di accoglimento i reclami presentati dai docenti esclusi dal compenso una tantum per omessa presentazione della rendicontazione didattica rimasta in stato di bozza, ovvero non debitamente compilata e inviata, dal momento che, quand'anche la mancata chiusura della scheda di rendicontazione didattica non fosse direttamente addebitabile al docente, lo stesso avrebbe dovuto verificare che la scheda di rendicontazione risultasse regolarmente chiusa e inviata, secondo quanto prescritto dall'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Ateneo per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato", emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;**
- **Ritenuto che siano meritevoli di accoglimento i reclami presentati dai docenti che in sede di liquidazione della seconda rata del compenso una tantum hanno subito la riduzione dell'importo del compenso nella misura del 20% o del 40%, pur non avendo percepito negli anni 2011-2013 l'incentivo di cui all'art 29, comma 19, della Legge n. 240/2010;**



- **Ravvisata, altresì, la necessità di riconoscere il compenso una tantum e di ricalcolare l'importo attribuito anche nei confronti dei docenti che, pur non avendo presentato reclamo avverso la sua mancata attribuzione, o l'importo percepito, si trovano nella medesima posizione dei docenti i cui reclami sono ritenuti meritevoli di accoglimento;**
- **Considerato che questo Consiglio di Amministrazione, esaminata la problematica nella seduta del 21.07.2020, a fronte delle osservazioni formulate nel corso del dibattito, ha ritenuto necessario, prima di pronunciarsi sui reclami e sulle segnalazioni pervenute, acquisire il preventivo parere del Collegio dei Revisori dei Conti sulla legittimità dei due metodi di calcolo indicati nella relazione del Gruppo di Lavoro, istituito con D.D. n. 48 del 10.01.2020;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392 del 17.12.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2021;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 393 del 17.12.2020 di approvazione del bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2021/2023;**
- **Vista la nota prot. 5897 del 27.01.2021 con la quale l'Area Risorse Umane ha trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti la relazione del Gruppo di Lavoro e i prospetti relativi ai due metodi di ricalcolo degli importi da liquidare a saldo della prima annualità e per la seconda annualità del compenso una tantum, illustrando dettagliatamente le due ipotesi di ricalcolo;**
- **Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 9 marzo 2021, dopo aver evidenziato l'obbligo di recupero delle somme liquidate in favore di soggetti percettori privi dei requisiti, ovvero di erogare gli emolumenti dovuti in favore di soggetti originariamente esclusi, il cui diritto è stato accertato ex post, per la delicatezza e la rilevanza della questione prospettata, da cui potrebbero scaturire potenziali contenziosi, ha invitato l'Amministrazione a proporre specifico quesito interpretativo al competente Ministero;**
- **Visto il D.R. n. 844 del 22.03.2021 con il quale è stata disposta la ripetizione (al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali effettuate sui predetti emolumenti e degli oneri a carico Ente) delle somme corrisposte a titolo di importo una tantum da parte dei docenti che, all'esito degli accertamenti, sono risultati non essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del predetto emolumento;**
- **Vista la nota prot. n. 22160 del 22.03.2021 con la quale questo Ateneo ha richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca di chiarire se l'Amministrazione universitaria possa procedere alla redistribuzione delle somme liquidate a titolo di importo una tantum anche oltre il termine finale per la sua corresponsione fissato dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al 31.12.2019, indipendentemente da eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale del D.R. n. 3985 del 13.12.2019 con il quale è stata disposta la corresponsione ai professori e ricercatori di**



ruolo del predetto emolumento, e, in caso di risposta positiva al primo quesito, se in sede di redistribuzione del predetto emolumento, le somme eventualmente disponibili derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 3, lettere a) e b), del D.M. n. 197/2018 possano essere proporzionalmente redistribuite tra tutti i docenti dell'Istituzione ammessi all'incentivo e non solo tra coloro che non hanno beneficiato degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

- Considerato che il Ministero dell'Università e della Ricerca, nella nota prot. n. 2021-m_piAOODGFIS-0005517 del 16/04/2021, con la quale ha riscontrato la summenzionata nota rettorale del 22.03.2021, ha evidenziato che rientra nella competenza esclusiva di questo Ateneo la decisione se procedere o meno alla redistribuzione delle somme liquidate a titolo di importo una tantum, ex art. 1 comma 629 della Legge n. 205/2017, indipendentemente da eventuali impugnazioni in sede giudiziaria del D.R. n. 3985 del 2019 del 13 dicembre 2019 e, conseguentemente, non ha indicato quale sia, tra i due metodi di calcolo riportati nella nota rettorale, quello più conforme al dettato normativo; ma ha rappresentato che, qualunque sia il metodo di calcolo adottato in sede di redistribuzione dell'importo una tantum *«nel momento in cui si procede alla redistribuzione delle somme di cui sopra è necessario, sulla base del dettato normativo dell'art. 2 comma 4 del D.M. 197 del 2018, applicare il metodo di calcolo in base al quale le somme che residuano dopo avere applicato i criteri di cui al comma 3 lettere a) e b) di cui al citato decreto, vengono [sic] essere redistribuite in modo proporzionale tra tutti i docenti ammessi all'incentivo di cui all'art. 1 comma 629 cit. e non solo tra i docenti che già hanno beneficiato degli incentivi di cui all'art. 29 comma 19 della L. 240 del 2010»*;
- Considerato che, dal tenore della risposta fornita, si può ricavare che il Ministero, pur rimettendo la decisione agli Organi accademici di questo Ateneo, confermi che possano partecipare alla redistribuzione delle somme eventualmente disponibili anche i docenti che hanno beneficiato per una o per due annualità degli incentivi una tantum di cui all'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (criterio art. 3, comma 3, lett. a) DM 197/2018);
- Considerato che l'applicazione del metodo di calcolo stabilito da questo Consiglio con la delibera n. 318/19, potrebbe determinare un minore contenzioso, dal momento che la sua legittimità non è stata in precedenza contestata e l'importo medio da restituire è inferiore ma, nel contempo, la sua adozione non permetterebbe di ridurre le oggettive sproporzioni degli importi dei compensi attribuiti a dicembre 2019, mentre l'applicazione del secondo metodo di calcolo se, da un lato, consentirebbe una ripartizione più equa del compenso una tantum, dall'altro potrebbe provocare un maggior numero di ricorsi a causa del più elevato importo medio da restituire per ciascun docente;



- **Considerato che qualunque metodo di ricalcolo venga adottato, l'Amministrazione universitaria, a fronte di un immediato esborso per i maggiori importi che dovrà riconoscere ai docenti che nel dicembre 2019 non hanno percepito alcun compenso o hanno percepito un compenso comunque inferiore a quanto dovuto, non potrà recuperare immediatamente le risorse finanziarie corrisposte ai docenti a titolo di compenso una tantum in misura superiore a quanto dovuto;**
- **Considerato che la quantificazione dei predetti oneri potrà essere effettuata solo a seguito della determinazione dell'esatto numero dei docenti aventi diritto a un maggior compenso e dell'esatto numero dei docenti tenuti a restituire una quota parte del compenso percepito a dicembre 2019;**
- **Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito sull'opportunità di:**
 - **di disporre il ricalcolo degli importi relativi al saldo della prima annualità e alla seconda annualità del compenso una tantum, applicando il secondo metodo illustrato nella relazione istruttoria;**
 - **di dare mandato al Dipartimento di Informatica di effettuare il ricalcolo degli importi del saldo della prima rata e della seconda rata del compenso una tantum stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;**
- **Presenti n. 12, votanti n. 10: con voto unanime espresso nelle forme di legge dalla Rettrice e dai consiglieri: Angeloni, Azzaro, Sfodera, Atelli, Tamburi, Altezza, Taormina, Brescia e Lombardo**

DELIBERA

- **di disporre il ricalcolo degli importi relativi al saldo della prima annualità e alla seconda annualità del compenso una tantum, applicando il secondo metodo illustrato nella relazione istruttoria;**
- **di riconoscere il compenso una tantum ai docenti esclusi per omessa rendicontazione didattica relativa ad un Anno Accademico in cui non hanno svolto alcuna attività didattica in Sapienza, in quanto in congedo per motivi di studio, oppure non ancora in servizio presso questo Ateneo;**
- **di riconoscere il compenso una tantum ai docenti che risultano aver regolarmente chiuso e inviato la scheda di rendicontazione didattica, anche se il suo invio risulti successivamente annullato, subordinatamente all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dagli interessati in merito ai contenuti di tale scheda, da allegare alla dichiarazione medesima;**
- **di non accogliere i reclami presentati dai docenti esclusi dal compenso una tantum per omessa presentazione della rendicontazione didattica rimasta in stato di bozza, ovvero non debitamente compilata e inviata;**
- **di accogliere i reclami presentati dai docenti che in sede di liquidazione della seconda rata del compenso una tantum hanno subito la riduzione**



- dell'importo del compenso nella misura del 20% o del 40%, pur non avendo percepito negli anni 2011-2013 l'incentivo di cui all'art 29, comma 19, della Legge n. 240/2010;
- di riconoscere il compenso una tantum e di ricalcolare l'importo attribuito anche nei confronti dei docenti che, pur non avendo presentato reclamo avverso la sua mancata attribuzione, o l'importo percepito, si trovano nella medesima posizione dei docenti i cui reclami sono ritenuti meritevoli di accoglimento;
 - di dare mandato al Dipartimento di Informatica di procedere al ricalcolo degli importi del saldo della prima rata e della seconda rata del compenso una tantum, stabilito dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che saranno utilizzati dagli Uffici competenti dell'Amministrazione ai fini della quantificazione dei maggiori oneri derivanti dal predetto ricalcolo con eventuale piano di rientro.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

LA SEGRETARIA
F.to Simonetta Ranalli

LA PRESIDENTE
F.to Antonella Polimeni

.....**O M I S S I S**.....